

Commissione della legislazione
del Consiglio comunale
c/o Municipio
Piazza Grande
6600 Locarno

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL MM NO. 66 DEL 18.09.18
CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI POLIZIA TRA IL COMUNE POLO DI
LOCARNO E I COMUNI SEDE DI GORDOLA, MINUSIO E MURALTO**

Locarno, 3 dicembre 2018

Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi,

Premessa

Avantutto, per chinarsi sul MM in narrativa, la scrivente ha costituito nel suo seno una sotto commissione composta dal sottoscritto relatore e dalla co relatrice On. Annamaria Ferrioli. La commissione al completo il 22.10.18 ha ascoltato il Capo dicastero On. Niccolò Salvioni e il Comandante della Polizia comunale di Locarno Dimitri Bossalini. Dall'audizione sono emersi spunti di sicuro interesse sui quali si tornerà più oltre.

1. Il messaggio municipale: ratio della convenzione e situazione giuridica

In sintesi il MM chiede di approvare la convenzione tra il Comune polo e i Comuni di Gordola, Minusio e Muralto quali parte della convenzione intercomunale relativa alla collaborazione dei corpi di Polizia di Minusio e Muralto quale corpo di Polizia strutturata della regione di Polizia comunale VI concernente l'organizzazione e la coordinazione della regione di Polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia.

L'obiettivo è quello di regolamentare quanto segue:

- competenze di coordinamento e di condotta (in particolare tramite la Conferenza sulla sicurezza e il Consiglio dei Comandanti);
- modalità operative (competenze extra territoriali, compiti di Polizia, collegamenti, copertura 24 ore, servizi di mantenimento dell'ordine);
- procedure di contravvenzione extra territoriali (competenze ed incasso multe);
- coordinamento centralizzato dei servizi di Polizia centralizzati (centrale operativa, formazione, ecc.);
- responsabilità civile, durata e contenzioso.

Nel documento inviato al CC, il Municipio espone i necessari adeguamenti richiesti dall'entrata in vigore il 01.09.15 della LC pol. e del RC pol. che prevede che tutti i Comuni ticinesi devono poter disporre di un servizio di Polizia attraverso un proprio corpo di Polizia formato da almeno 6 agenti (corpo di Polizia strutturato), sottoscrivendo una convenzione con un Comune che già ne dispone oppure con il polo della rispettiva regione.

2. Approfondimenti commissionali

Come anticipato, la scrivente il 22.10.18 ha ascoltato il Capo dicastero e il Comandante della Polizia comunale.

L'audizione ha permesso di meglio specificare alcuni elementi del messaggio municipale.

In primo luogo sono state delucidate approfondite le ragioni che hanno indotto il Municipio a presentare la convenzione.

Si tratta soprattutto di un problema giuridico e di responsabilità nel senso che, qualora, per assurdo, la convenzione non fosse approvata, sussisterebbe un vuoto giuridico sconfinante nell'illegalità, in particolare per le questioni attinenti alla responsabilità civile, dovendo gli agenti coinvolti rispondere con la propria polizza assicurativa.

La tela di fondo è quella della latente tensione tra il Dipartimento delle istituzioni (che ha auspicato per parecchio tempo una Polizia cantonale unica mettendo in difficoltà i Comuni) e i principali corpi di Polizia comunali, che invece, in sintonia con la scrivente, propendono per il mantenimento dei propri corpi (e questo per logici e inoppugnabili motivi di presenza e di prossimità con il proprio territorio, sui quali si tornerà in seguito).

Queste differenze di vedute (anche tra Dipartimenti) si estendono pure alla nostra regione e qui – cascando l'asino – siamo alle solite, dal momento che fanno capolino le tensioni tra Muralto e Minusio e, più in generale, la fatica per il Locarnese di collaborare in molti campi; troppo facile sarebbe in proposito fa riferimento alla stasi (per nulla foriera di buoni auspici) del processo di aggregazione dei Comuni della fascia urbana.

Ci si limita a un esempio (che avrebbe potuto portare a gravi conseguenze) quello della Polizia comunale di Minusio che era raggiungibile al telefono unicamente negli orari d'ufficio – è facile immaginare cosa sarebbe potuto capitare in caso di urgenza – per fortuna, fuori da questi orari, le chiamate vengono ora deviate alla centrale operativa di Locarno.

Inoltre, al momento attuale, non è ancora dato di sapere con chi Minusio intenderà collaborare, sembrando per contro che Muralto intenda orientarsi verso Locarno.

Tutto questo scenario, estremamente volubile e capriccioso, ha arrecato una grande mole di lavoro inutile.

Al posto di una nuova convenzione avrebbe potuto essere mantenuta valida quella vigente; per dirla con un'emblematica immagine del Capo dicastero è come pestare l'acqua con un mortaio (nei giorni scorsi, ossia il 12.11.18 avrebbe dovuto pervenire la comunicazione

ufficiale del Dipartimento delle istituzioni con i nuovi parametri, permettendo così la preparazione della convenzione definitiva).

Aldilà dei tecnicismi, il Consiglio comunale di Muralto ha proceduto al voto, mentre il Municipio di Minusio aveva proposto delle modifiche inutili, dal momento che non possono incidere sul diritto superiore cantonale e su quanto predisposto nel polo di Lugano, con la conseguenza che si dovrà procedere a un'ulteriore discussione e votazione in Consiglio comunale.

La transitorietà terminerà comunque il 31.12.18.

Secondariamente, in particolare con il Comandante Bossalini, è stato affrontato il tema principale, appena annunciato in precedenza, ossia quello della sicurezza (art. 1, 2 - finalità, 7, 10, 11, 12 e 13 Convenzione) del cittadino, alias la presenza delle forze dell'ordine sul territorio 24h/24h, ed è proprio questo, al di là di tutti i bizantinismi formali, che il cittadino vorrebbe sentirsi dire.

È stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc che intende applicare i parametri della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Lugano con il principio del beneficio per tutta la Comunità.

Un ulteriore aspetto discusso è quello della convenienza dal profilo finanziario, fondata sul principio della sussidiarietà; per 13 Comuni del comprensorio la presenza delle forze dell'ordine è assicurata 24h/24h, mentre per gli altri Comuni la presenza è comunque assicurata dalla rotazione.

Subito dopo l'inizio del 2019, il nuovo assetto sarà implementato in tempi brevi nei 13 Comuni (erano 16 prima delle ultime aggregazioni).

È comunque necessario un compromesso tra il dettame della prossimità e quello dell'interventistica.

È a questo punto doveroso tornare per un momento a un tema succintamente menzionato in precedenza, quello della Polizia cantonale unica, che avrebbe potuto sguarnire il territorio, come tra l'altro è capitato nel Canton Berna, ove certi quartieri (non solo della capitale ma anche di città quali Bienne e Lyss) risultano del tutto sguarniti, e questo nonostante¹ certe interpretazioni tendano ad accreditare che la capitale in particolare, in affanno una ventina di anni fa dal profilo finanziario e sociale, appaia in chiara ripresa.

Sta di fatto che le tre città menzionate, ma anche Comuni minori vorrebbero disdire la collaborazione con la Polizia cantonale, che oltretutto costa di più alle casse comunali offrendo minori servizi.

Dal 01.01.19 in ogni caso i salari saranno adeguati a quelli della Pol. cantonale.

Dovrebbe così finalmente terminare il pendolarismo da Locarno ad altri corpi.

¹ Corriere del Ticino 05.10.18, pag. 7 in merito alla proposta di frazionamento del Canton Berna in due semi cantoni.

Determinati spostamenti potrebbero rimanere in direzione dei corpi che non garantiscono una presenza 24h/24h, restando chiara una linea direttiva, quella di garantire all'agente una vita privata.

Pur dipendendo il tema dalla volontà politica, è palese che trasferimenti dalla cantonale alla Polizia comunale di Lugano e Chiasso esistano, pur rilevando che il margine di manovra è in pratica nullo.

Ancora sul rapporto costi – benefici, ci si permette di riportare in proposito un dato emblematico sul quale occorrerà riflettere a fondo: la nostra centrale operativa costa ca. CHF 60'000.- all'anno, mentre quella di Mendrisio costa CHF 700'000.-.

Ma quello della sicurezza non è l'unico campo in cui i cantoni scaricano di continuo compiti sui Comuni rendendo indispensabile la necessità di ripensare il nostro federalismo.

Gli esempi in proposito sono numerosi.

In questa sede ci si limita all'ambito sociale e a quello scolastico; lo spazio concesso al presente rapporto non permette purtroppo ulteriori approfondimenti.

Per il Comandante Bossalini l'imperativo è quello di "ottimizzare" l'operato su scala locale, nel senso che più si opera su questa scala, più aumenta la sicurezza del cittadino.

È stata successivamente approfondita la tipologia giuridica delle norme della convenzione sottoposta ai singoli legislativi – oltre a non toccare le finanze (ed è per questa ragione che il MM in narrativa non è stato sottoposto anche alla Commissione della gestione) – le disposizioni sono molto elastiche orari, incasso multe, ecc.

Un aspetto centrale è quello di integrare l'agglomerato urbano lasciando la montagna coperta dai turni secondo il riportato detto della sussidiarietà, il tutto in ulteriore sussidiarietà con la Cantonale, nel senso che, ad esempio che, nel caso di violenza domestica e di liti, dovrà intervenire il corpo di Polizia più vicino ai fatti; ciò non significa beninteso "globalizzare" la regione mimando una piccola Polizia cantonale.

Un ulteriore importante tassello, è quello della messa in rete del disagio, nel senso che la Polizia il più presto possibile deve informare le ARP e i servizi sociali, poco importa se la segnalazione venga effettuata ad esempio dalla Polizia di Locarno o da quella di Ascona.

Per essere precisi è evidente che determinati accorpamenti nell'ambito della regione di Polizia comunale VI del Locarnese e Vallemaggia non siano ideali, ma la stessa cosa vale per certi progetti aggregativi, non solo in ambito comunale, ma anche in ambito pastorale e parrocchiale².

Riassumendo, occorre affermare ancora una volta a chiare lettere che nella regione è ancora assai diffusa una patologia cronica, fin qui resistente a tutti gli antibiotici, ossia l'allergia nei confronti della città polo di Locarno.

² Mons Giacomo Grampa, Vescovo emerito, *Lettera pastorale*, 2004, passim.

E d'altronde, in quest'ambito, il Comandante Bossalini ha sviscerato l'esempio del comprensorio dal quale proviene professionalmente, ossia quello del Vedeggio, che va in senso contrario e con un'eccellente collaborazione estesa da 2 a 7 Comuni.

Unanimemente la scrivente auspica a questo punto che anche nel Locarnese, con il tempo, la collaborazione tra i Comuni vicini in ambito della Polizia possa migliorare, accogliendo così un auspicio più volte esternato dal sottoscritto relatore principale.

Le fasi di rodaggio (e la recente aggregazione di Bellinzona lo insegna) sono sempre problematiche; basti pensare, ad esempio alle critiche che recentemente sono state avanzate dal quartiere di Sementina³.

- Successivamente, la Commissione si è chinata sul tema degli effettivi delle forze di Polizia, interrogandosi sul rapporto con le esigenze di copertura: ca. 600 per la cantonale (400 in divisa) 120 a Lugano (98 in divisa), 60 a Locarno (43 in divisa), 35 a Bellinzona (30 in divisa) e 27 a Mendrisio e 26 a Chiasso, rilevando che il comprensorio più vasto è quello del Locarnese.

- Particolare attenzione è stata dedicata alla figura dell'agente di quartiere (6 a Locarno in procinto di diventare 7) con competenze in materia anche fuori città-

I compiti di questa figura professionale (quella più vicina al cittadino) rimangono importanti e variegati: pattugliare a piedi aiutando anziani e bambini anche nei parchi gioco, consegna di precetti esecutivi, incombenze di controllo abitanti, accompagnamenti forzati, sequestri di targhe, ecc.

La copertura è assicurata anche di notte ed è graduata, nel senso che in prima battuta interviene la pattuglia e successivamente l'agente di quartiere.

La modulazione del nuovo assetto è partita da Solduno e sarà estesa alle Terre di Pedemonte, per poi essere ulteriormente allargata.

Il Comandante Bossalini ha posto giustamente l'accento sull'importanza della collaborazione di anziani e bambini nell'ambito delle inchieste, proprio in considerazione degli importanti segnali che sono in grado di fornire alle forze dell'ordine.

Si tratta delle "*antenne*" sul territorio, molto preziose anche per sventare reati gravi, in un momento storico di globalizzazione della criminalità.

Inoltre, se una Comunità è abituata alla presenza di un corpo di Polizia comunale radicandola nell'immaginario collettivo, sarà successivamente difficile abolirla.

Certe peculiarità di Muralto e di Minusio vanno anche inquadrare in questo senso.

A dipendenza delle decisioni che saranno prese, Muralto collaborerà con Locarno, mentre Minusio lo potrà fare con la Polizia intercomunale del piano con sede a Gordola.

³ Corriere del Ticino, 12.10.18, pag. 15.

Aldilà delle singole scelte democraticamente inoppugnabili, l'obiettivo è quello di unire le forze (art. 2 Convenzione) per l'interventistica, ritenuto comunque che, per motivi di costi, gli effettivi di Muralto e di Minusio non potranno superare le 14 unità.

- In conclusione la scrivente ha ripreso e approfondito il problema della sicurezza su scala locale, prendendo atto con piacere che la nostra è una delle città più sicure, con un efficace servizio anti droga e un'ottima collaborazione con i servizi sociali.

I miglioramenti recenti sono palesi, in particolare in zona Stazione FFS (anche se, dopo l'apertura del passaggio pedonale direzione lago i controlli dovranno essere aumentati, rispettivamente potrebbe essere ipotizzata una chiusura notturna come a Zurigo e a Berna).

Analoga soddisfazione è stata espressa per il netto miglioramento della situazione in zona Castello – Rotonda – via Rusca, con la posa dell'indovinata segnaletica, frutto della recente mozione sottoscritta anche da diversi Commissari di legislazione⁴; con l'incremento del pattugliamento è diminuito il degrado.

Il fenomeno del consumo di stupefacenti è beninteso lungi dall'essere debellato; sta però di fatto che parecchi veterani della piazza locarnese sono nel frattempo rientrati nei loro paesi d'origine; la scena aperta si è ultimamente in parte spostata in Piazza Pedrazzini.

Ma i miglioramenti sono anche dovuti al fatto, già in parte anticipato, che, contrariamente al recente passato in cui ogni Autorità/Ufficio lavorava a compartimenti stagni, attualmente è stata messa in opera una fruttuosa collaborazione con le Autorità sociali (con l'ARP in particolare, ma anche con le scuole, in particolare per segnalazioni, ricoveri coatti e più frequenti interventi prima dei 17 anni, dopo i quali notoriamente è molto più difficile intervenire positivamente sulla personalità).

Un'altra ottima collaborazione instaurata è quella con le Guardie di confine che dispongono di un eccellente apparato tecnico.

Gli incontri con la Polizia comunale avvengono regolarmente due volte alla settimana.

Se più prossime allo scenario di un reato, le Guardie di confine possono infatti intervenire per prime.

I sottoscritti Commissari Wolf Bertoia, Camponovo Canetti, Bosshardt e il Presidente Caldara hanno a loro volta contribuito in modo determinante ad approfondire la discussione, ritenuto che il relatore principale ha funto da verbalista dell'incontro.

Giustamente il Comandante Bossalini ha messo in evidenza il fatto che diverse ulteriori ipotesi e progetti (incremento della videosorveglianza⁵), miglioramento della psicologia di certi interventi, (sensibilizzazione sulle patologie debilitanti l'anziano quali l'Alzheimer) non devono sviare dai compiti principali delle forze dell'ordine,

4 Mozione On. Aron D'Errico e cofirmatari sull'ordine pubblico nel comparto Castello Visconteo – via Rusca – Rotonda, 24.04.16.

5 Rapporto della CdL del 10.11.14 sul MM n. 53 del 31.7.14 concernente un nuovo regolamento sulla videosorveglianza, relatore Mauro Belgeri.

segnatamente collaborare di più con i servizi sociali e informare maggiormente il cittadino (anche senza postare le fotografie degli agenti sui social).

Il nocciolo è giocare in anticipo per limitare il numero e l'incisività degli interventi, sventando in particolare di atti preparatori di un reato.

3. Considerazioni commissionali

La scrivente ha accolto positivamente la richiesta di cui al MM che può pertanto essere preavvisata senza nessun emendamento, apparendo tutte le norme della convenzione allegata chiare e approvabili.

3.1. La convenzione proposta si inserisce in effetti correttamente nel solco del diritto superiore, nella specie l'art. 3 cpv. 1 litt. a) e b) della LCPol che sancisce che i comuni esercitano le competenze di Polizia loro attribuite direttamente mediante un corpo di Polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di Polizia strutturato) oppure, indirettamente, sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di Polizia strutturato.

L'obbligo di concludere un'apposita convenzione è da parte sua sancito dal successivo art. 4 LCPol che predispone la procedura che il nostro esecutivo ha correttamente messo in atto con il MM esaminato.

Importanti sono pure i successivi art. 5 e segg. LCPol che si diffondono sul coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di Polizia giudiziaria, demandato alla Polizia cantonale.

Per favorire il coordinamento delle polizie comunali e una maggiore efficacia nella collaborazione tra la Polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il cantone è suddiviso in regioni di Polizia comunale, ritenuto che il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla Polizia del comune polo.

La convenzione sottoposta specifica ulteriormente le attività di coordinamento regionale sancite dall'art. 6 LCPol.

In sintesi si tratta di quanto segue:

- pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;

- coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale; disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

A titolo di informazione complementare, ma molto importante, va ricordato il tenore dell'art. 8 LCPol che sancisce che ogni attività di Polizia giudiziaria è coperta dal segreto istruttorio, rilevato che le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle Autorità comunali.

L'ultimo capitolo della LCPol, ossia il 3°, si diffonde invece su un tema essenziale nell'ambito cooperativo, ossia quello dell'uniformazione del dispositivo di sicurezza cantonale, esteso (art. 9 LCPol) ai sistemi di comunicazione tra le polizie del cantone, ai sistemi di informazione, al materiale di corpo e delle divise, ai gradi e alle condizioni di stipendio, rispettivamente alla formazione permanente.

Il necessario supporto amministrativo è costituito dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza (art. 10 LCPol) e dal Consiglio cantonale dei comandanti (art. 11 LCPol).

In conclusione, per compiti speciali (art. 12 LCPol) il cantone può supportare le polizie cantonali.

3.2. Da parte sua il Regolamento (RLCpol) modificato per l'ultima volta l'anno scorso, specifica nel dettaglio, in particolare gli art. 7, 3 e 4 della Legge.

Gli articoli 3 e 4 della Legge sono affinati dall'art. 2 del Regolamento.

Le competenze di Polizia sono indicate nella sezione A dell'allegato 2, che per ragioni di sintesi, sono date per integralmente riprodotte, anche perché la normativa è allegata al presente rapporto.

È garantita per ogni regione la presenza di un servizio di Polizia di prossimità basato su di un adeguato effettivo di Polizia uniformata operativa per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24H) dei compiti di base di cui ai punti 1/5 e 9 del richiamato allegato 2.

Per tutte le competenze di Polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del CPP, è necessario il preavviso favorevole della competenza autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale).

L'art. 3 del Regolamento sancisce l'obbligo di conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) per i comuni sprovvisti di un corpo di Polizia strutturata con il comune polo.

Vengono successivamente regolate (cpv. 2) le contro prestazioni patrimoniali per i comuni sprovvisti di un corpo di polizia (i dettagli sono previsti – cpv. 4 – in un'apposita direttiva del Dipartimento delle Istituzioni).

Il cpv. 5 prevede che ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale.

L'art. 1 del Regolamento specifica dal canto suo l'art. 7 della Legge.

L'art. 5 del Regolamento specifica l'art. 7 della Legge per i corpi misti composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale valendo la speciale convenzione sottoscritta tra cantone e comuni interessati.

3.3.

a. Fanno pure stato le competenze municipali di cui all'art. 107 LOC in tema di Polizia locale, che sancisce i seguenti oggetti:

- il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
- la tutela della pubblica salute ed igiene;
- le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comunali, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;
- le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale sono riservate le norme della legge federale e cantonale;
- le funzioni di polizia per la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

La LOC prevede pure gli art. da 145 a 150 sulle norme di polizia (contravvenzioni, rapporti e segnalazioni, decisioni e pagamento e commutazione delle multe).

b. Per quanto concerne infine il ROC della città di Locarno sulle competenze municipali di polizia, sono previsti i dispositivi degli art. da 108 a 110 del titolo ottavo (rimedi di diritto, contravvenzioni e multe, il cui massimo è di CHF 10'000.-).

Le norme cantonali e quelle comunali prevedono infine le normative sulla prescrizione.

4. Aggiornamento

4.1. Premessa

La tematica va ricontestualizzata all'interno della riforma della LPol in atto avversata da più parti (da ultimo da sinistra), come recentemente rilevato dalla stampa scritta⁶, come pure in relazione all'ulteriore riforma della LCPol e al potenziamento comunale della videosorveglianza.

4.2. Modifiche delle legge sulla polizia cantonale e del relativo regolamento (n. 1.4.2.1. e 1.4.2.1.1. della raccolta delle leggi cantonali)

Se quanto riportato fin ora ha precipuamente una valenza organizzativa, le modifiche della legge cappello (presentate in febbraio 2018) sono invece di merito e, come minimo, confliggono con le libertà individuali e costituzionali.

L'oscillazione tra sicurezza e prevenzione e diritti fondamentali non è stata risolta.

Ne consegue che le bordate non provengono unicamente da sinistra, bensì anche da Avvocati, Giudici e Procuratori pubblici.

Riassumendo, le proposte più controverse sono le seguenti:

- arresto “cautelativo” per 24 ore;
- custodia di polizia dei minori e privazione della libertà;
- indagini mascherate preventive senza il consenso dei magistrati (per consentire agli agenti di agire prima dell'apertura di un procedimento penale per impedire di commettere reati).

Da una parte, come premesso, l'esigenza di maggior sicurezza, dall'altra il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

È l'eterna diatriba (anticipata in precedenza nel punto dedicato agli approfondimenti commissionali) iniziata nel 1789 con la Déclaration des droits de l'homme e du citoyen francese e proseguita in tutte le costituzioni liberali del '800, con l'esigenza, vieppiù sviluppata, di frapporre un vallo protettivo tra le attività/ingerenze statali e la sfera privata del cittadino.

E d'altronde, a ben vedere, “*mutatis mutandis*” il potenziamento e l'incremento della videosorveglianza a livello comunale di cui si dirà in appresso rientra in questa ponderazione di interessi.

⁶ Caffè, “Legge di polizia... degradata”, Mauro Spiniesi, 11.11.18, pag. 4 e 5.

Il principio informatore generale resta comunque quello della proporzionalità, sancito dall'art 8 cpv. 2 Cost. fed., per il quale gli atti dello Stato devono essere adeguati agli scopi (DTF 107 IV 85 s. e Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale n. 171).

Dottrina e giurisprudenza precisano a tale riguardo che:

- Il mezzo utilizzato deve essere idoneo a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, rispettando il più possibile la libertà individuale;
- Deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni necessarie, imposte dall'interesse pubblico (DTF 102 I a 455 I s.).

La proporzionalità è una nozione indeterminata, la cui portata varia a seconda delle circostanze e dei punti di vista, ossia giudizio di valore sulle relazioni esistenti tra uno scopo perseguito e i mezzi necessari per raggiungerlo da un canto, e, dall'altro conseguenze che ne derivano.

La proporzionalità dipende dunque necessariamente da fattori concreti d'apprezzamento (Scolari, op. cit. n. 173).

Entrando comunque succintamente nello specifico della proposta governativa (oggetto di due rapporti della legislativa) il Vicepresidente dell'OATI Gianluca Padlina la definisce come un provvedimento inutile, funzionando già la prevenzione dei reati molto bene con la legislazione attuale.

A mente del penalista locarnese Avv. Marco Brogini, entrare nella vita di un individuo senza regole è un'ingerenza vietata dal nostro ordinamento.

La prevenzione resta beninteso un obiettivo prioritario, ma la regolamentazione attuale (che demanda alla polizia molti compiti ma sotto il controllo del Ministero pubblico) è da confermare (si considerano gli esempi dell'arresto delle Pink Panthers nello scorso febbraio a Pregassona, del fermo del giovane alla SCC per ipotesi di strage, del colpo sventato alla Loomis di Chiasso, ecc.).

Gli atti preparatori sono stati brillantemente sventati con gli attuali mezzi a disposizione.

In ogni caso, un sospetto autore di reato preso in consegna dalla polizia deve poter essere assistito da un legale e, se necessario, essere visitato da un medico, psicologo o psichiatra, il rapporto di maggioranza della legislativa non può essere approvato laddove propone le indagini preventive senza l'approvazione di un magistrato (delega in bianco alla polizia) presentandosi potenziali rischi di inutilizzabilità delle prove oltre che ravvisando mancanza di trasparenza.

Il ricovero coatto è preferibile all'ipotesi di arresto cautelativo di 24 ore nel caso di problemi psichici legati al consumo di alcol o stupefacenti (oltretutto non sarebbe stato approfondito il costo della modifica: risorse umane e logistica conforme alla CEDU).

Il Gran Consiglio non può scaricare la propria responsabilità legislativa sul Governo ma dovrà affrontare questi problemi.

L'intervento preventivo dai magistrati va confermato; revisione legislative consimilari in altri cantoni (Zurigo e Ginevra) sono state impugnate di fronte al TF che ha ribadito che il

problema è riuscire a conciliare la necessità di prevenzione senza tuttavia intaccare i diritti costituiti.

In particolare hanno dovuto essere rivedute le norme per assicurare una base legale, soprattutto per inchieste mascherate.

Prevenire i reati gravi (quali la pedopornografia o il traffico di droga) è legittimo se vi è però un interesse pubblico prevalente (Scolari, op. cit. n. 101 e segg).

“L’interesse pubblico è una nozione giuridica altamente indeterminata che varia a seconda del tempo, del luogo, della sensibilità verso i bisogni sociali e dell’importanza attribuita a questi bisogni nel contesto della libertà in cui si situano”.

Il contenuto dell’interesse pubblico dipende quindi da un lato dall’importanza attribuita ai bisogni sociali esistenti nell’ambito della libertà in cui si situa e, dall’altro lato, dall’importanza attribuita alla libertà stessa nell’organizzazione sociale.

Sinteticamente, si potrebbe dire che l’interesse pubblico nasca dalla realtà sociale.

L’interesse pubblico costituisce la condizione e la misura di ogni intervento dello Stato nella sfera della libertà individuale.

Ogni attività dello Stato è quindi dominata dalle esigenze del pubblico interesse.

Ciò vale tanto per il Legislatore quanto per l’Amministrazione e i Tribunali.

Ciò che è di pubblico interesse è sancito in suo principio dalla legge: il pubblico interesse si riferisce allo scopo della legge medesima.

“Non essendo possibile definire in modo generale e astratto l’interesse pubblico, valevole per l’insieme del diritto pubblico, è evidente come l’Autorità debba quasi sempre verificarne l’esistenza in ogni caso di applicazione concreta della legge.

Fanno eccezione i casi in cui obbligazioni, diritti e divieti sono stabiliti direttamente della legge.

Nella valutazione assumono particolare importanza e principi della proporzionalità e della parità di trattamento.”

“L’interesse pubblico deve essere sufficientemente importante, evidente, pertinente, ragionevole, non stabilito sulla scorta di mere considerazioni tecnocratiche o di potere, ma risultante da un esame accurato di tutti gli interessi coinvolti, di singoli individui o gruppi sociali.

Non un qualsiasi interesse pubblico può dunque giustificare l’intervento dello Stato.

Secondo la giurisprudenza esiste un interesse pubblico sufficiente solo se le misure adottate sono tali da soddisfare un bisogno abbastanza diffuso, generalmente riconosciuto (DTF 103 1a 592)”.

In conclusione, l’interesse pubblico non è negoziabile con quello privato, ma deve in ogni caso essere ponderato.

Le proporzionate esigenze di indagine (modalità e durata) sono essenziali ma vanno attentamente soppesati pure gli interessi contrapposti, cioè la libertà del cittadino.

Al termine degli accertamenti, il cittadino dovrebbe, come minimo avere la possibilità di essere informato e di chiedere un risarcimento in caso di mancata conferma dei sospetti iniziali.

Nel caso di fermo di persone gravemente alterate e pericolose potrebbe essere istituita la figura del “*custode di polizia*” simile alle celle di contenimento del Canton Zurigo ove ci sono dei sanitari, come suggerito da operatori sociali psichiatri.

La chiusura in una cella per 24 ore in stato di grave alterazione e aggressività è assai problematica.

Occorre evitare che l'imputato si faccia del male.

Meno problematica appare l'ipotesi di fermo di minorenni fuggiti da casa sotto l'influsso di alcol e stupefacenti, dovendosi continuare a riconsegnarli all'autorità parentale o all'ARP, rilevando però che ragazzi che fuggono da casa o da strutture non hanno molte volte gli strumenti per poter gestirsi.

Rimane comunque elevato il rischio per un minorenne di essere arrestato e detenuto per 24 ore per delle semplici bravate.

Come anticipato, altri strumenti sono preferibili, quali il ricovero coatto o l'assistenza di un educatore (in particolare per i minorenni) per insegnare il rispetto delle regole e dei diritti degli altri.

L'esame del messaggio governativo è stato sospeso nella seduta gran consigliare del 19.11.18, essendo stati presentati 25 emendamenti dalle On. Gendotti (PPD), Viscardi (PLR) e Delcò Petralli (Verdi), all'ultimo momento che hanno imposto il rinvio alla Commissione della legislazione⁷⁸; la discussione sarà ripresa nella seduta del 10.12.18.

In sintesi, le parlamentari hanno proposto lo stralcio di allontanamenti, respingimenti ed espulsioni dalle motivazioni per la custodia preventiva (potendo quindi la polizia trattenere solo persone che mettono in pericolo sé stesse e che perturbano la sicurezza dell'ordine pubblico), l'inserimento dell'obbligo (e non più solo la possibilità) di chiedere l'intervento di un medico a fronte di una richiesta espressa della persona fermata o qualora le sue condizioni psicofisiche appaiano alterate e dell'obbligo che le indagini preventive in nessun caso potranno essere decise unicamente dagli ufficiali di polizia, dovendo tutte preventivamente essere approvate da un Giudice dei provvedimenti coercitivi, che dovrà poi autorizzare l'eventuale prolungo della misura oltre il primo mese.

Infine, il Consiglio di Stato dovrebbe allestire entro 2 anni un rapporto sull'applicazione della legge e la polizia dovrebbe informare il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e l'incaricato della protezione dei dati sui dettagli di ogni indagine.

⁷ La Regione, “*Legge polizia, standby opportuno*”, Andrea Manna, 20.11.18, pag. 1/4.

⁸ La Regione, “*Fermo per la legge sulla polizia*”, Luca Berti, 20.11.18, pag. 4.

La pausa di riflessione appare evidentemente opportuna essendo in gioco i diritti fondamentali e il garantismo nelle legislazioni penali dei paesi democratici previsto per evitare abusi da parte dello Stato.

Punto più problematico della revisione legislativa proposta dal Consiglio di Stato e fatto proprio dalla maggioranza della legislazione, è lo strumento della custodia di polizia, insorgendo grossi problemi in relazione ai rimedi di diritto (ricorsi).

Una forma di privazione della libertà personale al di fuori delle misure già contemplate dal CPP non è necessaria anche perché in Ticino, sul fronte dell'ordine pubblico non esiste una situazione di emergenza tale da far gestire questo strumento esclusivamente dalla polizia.

In vista della sessione gran consigliare, come riportato prevista per il 10.12.18, nel frattempo la legislativa ha respinto a maggioranza in blocco tutti gli emendamenti presentati.

La relatrice On. Rückert (Lega) ne ha delucidato i motivi⁹.

In particolare gli emendamenti sono stati proposti da membri della commissione stessa.

Ne consegue che il rapporto di maggioranza e quello di minoranza saranno ridiscussi immutati il 10.12.18.

Evidentemente altri commissari (l'On. Gendotti – PPD) ha parlato di mancanza di dialogo, riservandosi di decidere quali emendamenti mantenere e quali smussare.

È già sin d'ora comunque confermata la proposta di garantire il ricorso al TRAM invece che al GPC (attraverso il CPP) non trattandosi di una misura di carattere penale, come confermato dal Consiglio di Stato in una recentissima lettera – presa di posizione su ciascun emendamento e dal Direttore del Dipartimento in persona (sentito in audizione prima della decisione commissionale sugli emendamenti) che sostiene che non si vada a creare uno stato poliziesco, ma a semmai a codificare in quei margini di manovra lasciati dal CPP.

L'opinione è evidentemente da collegare con l'esito della votazione federale del 25.11.18 che conferirà più possibilità di controllo per le verifiche preliminari.

Staremo a vedere quale sarà l'esito dei dibattiti gran consigliari su questi punti controversi.

4.3. Adeguamenti della LCPol

Come anticipato dalla stampa¹⁰ quanto proposto nel messaggio municipale in esame nel 2019 sarà oggetto di ulteriori proposte di modifica (la messa in consultazione avverrà a fine inverno, mentre la bozza di messaggio del Consiglio di Stato sarà presentato entro l'estate). Dalla recente conferenza stampa è emerso in primo luogo l'aumento graduale del numero minimo di agenti delle polizie strutturate, in una prima fase da 5 a 15 agenti (più un

⁹ Corriere del Ticino, "Polizia La legge e i malumori tornano in aula", Federica Galfetti, 29.11.18 pag. 9.

¹⁰ La Regione, Andrea Manna, 15.11.18, pag. 3.

comandante) e da 15 a 20 agenti (più un comandante) in una seconda fase, come pure la riduzione (in una seconda fase) delle regioni di polizia comunale da 7 a 5 (segnatamente un solo polo per il Locarnese e per il Mendrisiotto).

Il nostro Comandante Bossalini (Presidente dell'Apct – Associazione delle polizie comunali ticinesi) si è espresso positivamente, valutando che si tratta di un numero che permette un controllo efficace del territorio.

Il Dipartimento Istituzioni ha aderito (nell'ambito della prima fase del progetto "Polizia TI" alla richiesta di aumento del numero minimo dei corpi locali strutturati.

È apparso ragionevole che il Dipartimento abbia abbandonato la proposta dell'effettivo di 25 agenti in quanto andrebbe a confliggere con un territorio di molti comuni e municipi con esigenze diverse.

Dal canto suo, come rilevato dal Comandante della cantonale Cocchi, la riduzione del numero delle regioni da 7 a 5 agevolerà il coordinamento tra le forze dell'ordine.

Secondo il Comandante della polizia comunale di Lugano Torrente migliorerebbe il coordinamento delle regioni con la cantonale, valorizzando il ruolo e le competenze delle comunali.

La revisione prevede inoltre di assegnare nuovi compiti ai corpi locali, ad esempio in materia di legislazione sugli stranieri (dimore fittizie, incidenti stradali e commercio ambulante).

A mente del Direttore del Dipartimento On. Gobbi, gli adeguamenti vanno "a beneficio dei cittadini, che quando sollecitano l'intervento della polizia devono confidare in una risposta celere".

Il progetto tiene conto del ritiro del messaggio governativo (presentato in giugno 2015) favorevole alla mozione dell'On. Galusero (PLR) che chiedeva un solo corpo di polizia in Ticino.

È così stato archiviato il dossier polizia unica anche se l'ipotesi mantiene ancora parecchi consensi.

Anche il prospettato incremento del numero minimo di agenti è contestato (in particolare dalla maggior parte dei comuni) in quanto l'aumento degli effettivi mette a rischio l'esistenza delle comunali che dispongono di soli 6 agenti (comandante compreso).

Il compromesso di 15 agenti più il comandante può concretizzarsi anche come accorpamento di 20 militi di più polizie comunali strutturate.

Un ruolo determinante per l'approvazione della proposta mediana è stato svolto dal coordinatore del Dipartimento Luca Filippini.

L'aumento del numero minimo di agenti è fondato sulla necessità di "*agevolare il coordinamento delle forze dell'ordine nella regione per garantire un servizio sulle 24 ore, rafforzando il ruolo del comune polo per un più efficace coordinazione nelle regioni di polizia*".

4.4. Incremento della videosorveglianza a livello comunale

Si tratta in particolare dei MM n. 72 e 73 del 16.11.18 concernenti, rispettivamente, la richiesta di un credito di CHF 954'000.- per ammodernamento ed estensione dell'impianto di videosorveglianza cittadino e di CHF 843'506.40 per la nuova centrale operativa correlata con il progetto di sviluppo della videosorveglianza cittadina e l'adattamento degli uffici della polizia al 3° piano presso il CPI.

Potenziare la videosorveglianza garantisce anche in futuro alla cittadinanza una sicurezza all'avanguardia e per far questo è necessario un vero e proprio controllo dinamico del territorio¹¹.

Per questo potenziamento il modello è quello di Chiasso.

Appare giustificato sostituire le videocamere guaste e obsolete e posizionarne di nuove, coprendo le aree videosorvegliate 3 ambiti: le zone cosiddette calde (a scopo dissuasivo), il traffico veicolare e i centri di raccolta rifiuti.

Qualche anno, come anticipato, fa la scrivente aveva allestito il rapporto sul MM n. 53 approfondendo dal profilo giuridico la tematica della videosorveglianza.

Per ragioni di sintesi, si rinvia integralmente in questa sede alle allegazioni colà riportate.

5. Conclusioni

La CdL del CC della città di Locarno, tenuto conto di quanto sin qui espresso, invita il CC a voler approvare il messaggio municipale n. 66 concernente l'approvazione della convenzione di Polizia tra il Comune polo di Locarno e i Comuni sede di Gordola, Minusio e Muralto, risolvendo quanto segue:

1. È approvata la convenzione tra il Comune di Locarno, quale Comune polo della Regione di Polizia comunale VI, il Comune di Gordola, quale Comune sede della Polizia Intercomunale del Piano quale corpo di Polizia strutturata della Regione di Polizia comunale VI, e i Comuni di Minusio e Muralto, quali parte della convenzione intercomunale relativa alla collaborazione dei Corpi di Polizia di Minusio e Muralto quale corpo di Polizia strutturata della Regione di Polizia comunale VI, concernente l'organizzazione e la coordinazione della Regione di Polizia comunale VI del Locarnese est e Vallemaggia.
2. La convenzione entra in vigore con l'approvazione dei singoli Consigli comunali dei Comuni contraenti e la ratifica del Consiglio di Stato. La stessa sostituisce ogni precedente accordo o convenzione in materia.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

¹¹ La Regione, David Leoni, 17.11.18, pag. 11.

Con perfetto ossequio

Alberto Akai

Mauro Belgeri (relatore)

Marco Bosshardt

Omar Caldara

Rosanna Camponovo

Anna Ferriroli (co relatrice)

Julia Wolf-Bertoia

Allegati:

- Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizia comunali (LCpol) del 30.03.11 e relativo regolamento con allegati del 21.06.12 (n. 563.100 e 563.200 nella raccolta delle leggi cantonali – ultimo aggiornamento 30.10.18).

Legge
sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
(LCPol)

(del 16 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Finanziamento

Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Esercizio delle competenze di polizia comunali

Art. 3 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Convenzioni

Art. 4 ¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo

Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

a) In generale Coordinamento delle attività di polizia

Art. 5 ¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

b) In particolare

Attività di coordinamento

Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Suddivisione regionale del territorio cantonale

Art. 7 ¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Confidenzialità

Art. 8 Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo

Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Uniformazione

Art. 9 Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Conferenza cantonale

Art. 10 ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Consiglio cantonale dei comandanti

Art. 11 ¹È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Art. 12 Il comando della polizia cantonale, sentiti nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto

Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Autorità di ricorso

Art. 13¹ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 14 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.²

Pubblicata nel BU **2012**, 249.

¹ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.

² Entrata in vigore: 1° settembre 2012 - BU 2012, 253.

Regolamento
della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale
e le polizie comunali
(del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011,

decreta:

Regioni di polizia comunale
(art. 7 LCPol)

Art. 1 ¹Le sette regioni di polizia comunale stabilite nell'art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.¹

²In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

³È riservato il diritto ad interventi d'urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d'appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell'evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

Competenze e compiti
delle polizie comunali
(art. 3 LCPol)

Art. 2 ¹Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella Sezione A dell'Allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

²In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A dell'Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.

³Ulteriori competenze, di cui alla Sezione B dell'Allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L'eventuale delega non preclude l'intervento della polizia cantonale.

⁴In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.

⁵Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.

⁶Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.

Convenzione

Art. 3 ¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della

¹ Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).

²I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l'esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l'entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.

Nella formula calcolatoria che porta all'identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.

³In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l'imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2500 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.²

⁴Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un'apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Tra gli elementi qualitativi è prioritario ponderare una maggiore necessità di agenti per le zone di frontiera o laddove si manifestano fenomeni particolari. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell'ambito di un eventuale conferimento, successivo all'entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell'art. 2 cpv. 3.³

⁵Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un'apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all'art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all'art. 2 cpv. 3.

⁶Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all'art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l'insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l'assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).

Revoca delle competenze

Art. 4 ¹Qualora l'una o l'altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all'art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d'intervento, i provvedimenti adeguati per avviare all'inadempienza riscontrata.

²In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l'esercizio delle competenze conferite.

Corpi misti

(art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol)

Art. 5 ¹I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.

²Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all'art. 1 cpv. 2.

³Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.

⁴Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all'art. 3 cpv. 3.

Contestazioni

Art. 6 ¹Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

² Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

³ Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

²In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

Norma transitoria

Art. 7 ¹I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Pubblicato nel BU **2012**, 253.

Allegato 1⁴
(art. 7 LCPol)

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglioglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

soppressa

REGIONE V (Bellinzonese, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant'Antonino.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vogorno.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Riviera, Serravalle.

⁴ Allegato modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191; precedente modifica: BU 2014, 199.

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale (LCStr e relative Ordinanze)	Condizioni
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti famigliari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.
3.3	Infortuni domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortuni sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.

3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lcar e 86 Rcar	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1	Quelle fissate nella decisione di

	CP)	delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

CP:	codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CPP:	codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)
LCStr:	legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
OCCS:	ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
LACS:	legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
RLACS:	regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999
LPol:	legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
LStr:	legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
Lear:	legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
RLear:	regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011
LStup:	legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)
LOC:	legge organica comunale del 10 marzo 1987
LASP:	legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
Lorp:	legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941